

15368/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI	- Presidente -	R.G.N. 30455/06
Dott. Mario Rosario MORELLI	- Rel. Consigliere -	31811/06
Dott. Sergio DEL CORE	- Consigliere -	Cron. 15368
Dott. Maria Cristina GIANCOLA	Consigliere -	Rep.
Dott. Stefano PETITTI	Consigliere -	Ud. 08/06/07

Oggetto  
Elettoral  
Simplice  
ex 368 cpe.



ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

15368/07

sul ricorso proposto da:

COMPLOI HUBERT, SENONER KLAUS ROBERT, GRUBER JOHANN;  
 MICHAELER HANS-JORG, SILLER RUDOLF, elettivamente  
 domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso  
 l'avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che li rappresenta e  
 difende unitamente all'avvocato LANZINGER GIANNI,  
 giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLZANO,  
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO ALTO  
 ADIGE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
 DI BOLZANO; DURNWALDER LUIS;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n° 31811/06 proposto da:

DURNWALDER LUIS, elettivamente domiciliato in ROMA  
LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato DI BRINA  
LEONARDO, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato BRANDSTATTER GERHARD, giusta procura  
speciale a margine del controricorso e ricorso  
incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COMPLOI HUBERT, SENONER KLAUS ROBERT, GRUBER JOHANN,  
MICHAELER HANS-JORG, SILLER RUDOLF, PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLZANO, PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO ALTO ADIGE,  
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI  
BOLZANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 140/06 della Sezione distaccata  
di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 04/08/06;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 08/06/2007 dal Consigliere Dott. Mario  
Rosario MORELLI;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato GIANNI LANZINGER  
che chiede che sia assegnato un termine per  
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del

Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Bolzano, stante la nullità della notifica priva di firma e di data, e in subordine chiede l'accoglimento del ricorso principale;

uditi, per il controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati GERHARD BRANDSTATTER e LEONARDO DI BRINA che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso in via preliminare per il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio; in subordine per l'accoglimento del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.

#### Fatto e diritto

1. Con sentenza in data del 28 luglio 2006, la Corte di appello di Trento, respingendo il gravame del P.M. presso il Tribunale di Bolzano e quello di Hubert Comploi e degli altri cittadini che avevano agito ex artt. 9 bis e 82 d.P.R. n. 570/1960, confermava, ancorchè con diversa ratio decidendi, la pronunzia di quel Tribunale, che aveva negato accoglimento all'azione elettorale proposta nei confronti di Luis Durnwalder - eletto consigliere della Provincia di Bolzano nella

tornata elettorale del 26 ottobre 2003 - per farne dichiarare l'ineleggibilità, ai sensi dell'art. 11, lett.c), della legge regionale 9 agosto 1983 n. 7, cui (per la celebrazione di quella elezione) faceva rinvio l'art. 1 della legge provinciale 14 marzo 2003 n. 4, in ragione della carica ricoperta dal Durnwalder, ancora al momento di svolgimento delle elezioni, di componente del Consiglio di amministrazione di società (Sadobre s.p.a.) a partecipazione azionaria maggioritaria della stessa Provincia.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Comploi e gli altri cittadini elettori in epigrafe, formulando (ex art. 366bis c.p.c.) formalmente sei, ma sostanzialmente un unico quesito di diritto.

Con il quale si chiede a questa Corte di stabilire se l'espressione "i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti ..." - adoperata dal citato art. 11, lett. c, L.R. n. 7/1983, cui rinvia l'art. 1 della L.P. n. 3 del 2004, per individuare categorie di soggetti ineleggibili alla carica di consigliere, rispettivamente, regionale o provinciale - possa leggersi, così come ritenuto dalla Corte territoriale, nel senso della sua riferibilità solo ad "amministratori o dirigenti" di società partecipate in via maggioritaria dalla [Regione

o] dalla Provincia, che ne rivestano anche la carica di "rappresentante legale" (pacificamente non ricoperta dal Durnwalder nella s.p.a. Sadobre) - come se quella norma, dunque, recitasse: "sono ineleggibili i legali rappresentanti, [siano essi] amministratori o dirigenti" - ovvero debba più correttamente interpretarsi, coerentemente alla esegesi della corrispondente causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2 della legge statale n. 151/1984, e poi dall'art. 60 del d.lgs. n. 267/00, per le elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario, quale già indicata da questa Corte (con la sentenza delle SS.UU. n.10779/03) e dalla Corte costituzionale (con sentenza n. 216/06), nel senso, viceversa, della disgiunta riferibilità della condizione ostativa alle tre figure in questione, e quindi anche ai soli amministratori delle società maggioritariamente partecipate dall'ente territoriale privi di poteri di legale rappresentanza delle stesse, in ragione dei "poteri gestori e di politica economica" istituzionalmente comunque rivestiti dall'amministratore di s.p.a., considerati "potenzialmente inquinanti per il buon andamento dell'amministrazione, fonte di conflitti di interesse (ancorché solo potenziali) e suscettibili di alterare la par condicio, influenzando la volontà degli elettori ..." (SS.UU. n. 10779/03 cit.).

3. Il riferito ricorso -cui resiste il Durnwalder, che ha anche proposto ricorso incidentale, che va al primo riunito ex art. 335 c.p.c., per prospettare l'alternativa qualificabilità della condizione ostativa in parola come mera causa di incompatibilità

(in tesi tempestivamente rimossa) in luogo che come causa di ineleggibilità - non può essere però preso in esame da questa Corte in ragione della sua improcedibilità - che comporta l'assorbimento conseguente del ricorso incidentale - quale discende, ex art. 369 c.p.c., dal tardivo suo deposito in cancelleria oltre il termine ivi prescritto di giorni 20 - e che, nel caso di ricorsi elettorali, come quello che ne occupa, "è ridotto alla metà ex art. 82, co. 3, d.P.R. n. 570/1960 cit. (cfr. Cass. N. 14569/04) - decorrente "dall'ultima notificazione [id est: dall'ultima notifica rituale: cfr. Cass. N. 17395/05] alle parti contro le quali è proposto".

3bis. Nella specie, l'ultima rituale notifica della impugnazione principale [dopo quella al Durnwalder nel domicilio da lui eletto presso lo studio del suo difensore, effettuata il 3 novembre 2006, e quella in pari data al Presidente del Consiglio Provinciale] risulta, infatti, perfezionata (con avviso di ricevimento della correlativa raccomandata) il 6 novembre 2006 nei

confronti del Presidente del Consiglio regionale (non rilevando la successiva notifica allo stesso P.C.R. effettuata l'8 novembre presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non sussistendo per il Consiglio della regione Trentino, come per quello della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi rimasti per altro contumaci nella fase di appello, l'obbligo di tale patrocinio legale).

E, rispetto a tale riferita ultima sua notificazione, il deposito del ricorso in cancelleria, solo in data del 21 novembre successivo, risulta, appunto, effettuato ampiamente oltre il termine perentorio di giorni 10 di cui al menzionato art. 82, co. 3, d.P.R. n. 570/1960.

3 ter. Né l'improcedibilità del ricorso, che si è così, per l'effetto, irreversibilmente verificata, è suscettibile di essere emendata, con una sorte di [non consentita] restituzione in termini, attraverso l'integrazione del contraddittorio - come chiesta in udienza dal difensore dei ricorrenti e dal P.G. - nei confronti del P.M. presso il Tribunale di Bolzano, parte nel giudizio a quo e cui il ricorso non è stato notificato.

Va ribadito, infatti, in contrario, che l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., impedendo a questa Corte di conoscere della impugnazione,

preclude conseguentemente l'esame di ogni altro suo aspetto o profilo, anche quindi di quello attinente alla necessità (ove il ricorso fosse stato procedibile) di integrare il contraddittorio in ordine allo stesso (cfr., sul punto, Cass. N. 14569/2004).

4. La novità della questione prospettata in ricorso, la rilevanza degli interessi ad essa sottesi, in considerazione anche della ratio meramente procedurale della decisione adottata, convergono a motivare la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, l'8 giugno 2007

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Mario Rosario Morelli

Maria Gabriella Luccioli

Depositato in Cancelleria

il 10 LUG. 2007